



**COMUNE DI AGRATE BRIANZA**  
**Provincia di Monza e Brianza**

***REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ  
DI ESTETISTA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.04.2013

Ripubblicazione all'Albo Pretorio dal 24.05.2013 al 08.06.2013

Entrato in vigore il 09.06.2013

# SOMMARIO

SOMMARIO .....	2
TITOLO 1 – NORME PRELIMINARI .....	4
ART. 1 – ATTIVITA' DI ESTETISTA .....	4
ART. 2 – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA .....	4
ART. 3 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....	4
TITOLO 2 – NORME DI PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE PREPOSTO AI RELATIVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	4
ART. 4 – PRESENTAZIONE DI ISTANZE INERENTI L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E FASE ISTRUTTORIA .....	5
ART. 5 –SOSPENSIONE, CESSAZIONE E SUBINGRESSO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA .....	5
ART. 6 – ATTIVITA' A FINI DIDATTICI O DI DIMOSTRAZIONE .....	5
ART. 7 – ESIBIZIONE DELLA SCIA .....	6
TITOLO 3 – SPECIFICAZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ .....	6
ART. 8 – TITOLO PROFESSIONALE .....	6
ART. 9 – RESPONSABILE TECNICO .....	6
ART. 10 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' .....	6
ART. 11 – REQUISITI IGIENICO–SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.....	7
TITOLO 4 – REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI DEI LOCALI NEI QUALI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ.....	8
ART. 12 – REQUISITI URBANISTICI.....	8
ART. 13 – REQUISITI EDILIZI .....	8
TITOLO 5 – ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, LA PUBBLICITÀ DEGLI STESSI ED IL CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA .....	8
ART. 14 – ORARI DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA .....	8
TITOLO 6 – OBBLIGO E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI PREZZI E DELLE TARIFFE PROFESSIONALI PRATICATI AL PUBBLICO .....	8
ART. 15 – TARIFFE PROFESSIONALI E PREZZI DEI PRODOTTI .....	9

TITOLO 7 – MODALITÀ E PROCEDURE DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI STABILITE DALLA NORMATIVA VIGENTE .....	9
ART. 16 – REGIME SANZIONATORIO .....	9
ART. 17 – SOSPENSIONE.....	9
ART. 18 – DIVIETO DI PROSECUZIONE DI ATTIVITA' .....	9
ART. 19 – ATTIVITA' DI VIGILANZA.....	9

## **TITOLO 1 – NORME PRELIMINARI**

### **ART. 1 – ATTIVITA' DI ESTETISTA**

1. L'attività professionale di estetista, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, definita dall'art. 1 della L. 1/1990 e s.m.i., comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano e il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'attuazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici, così come definiti in base alle normative comunitarie, statali e regionali, comunque senza implicare prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.
2. Nell'attività professionale di estetista sono altresì ricomprese le seguenti prestazioni:
3. l'attività di tatuaggio, la quale consiste nella colorazione permanente di parti del corpo umano, mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; se tale attività venisse svolta per minorenni, occorre dimostrare il consenso di chi esercita la potestà;
4. l'attività di piercing, la quale consiste nella perforazione di una parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma e fattura; se tale attività venisse svolta per minorenni, occorre dimostrare il consenso di chi esercita la potestà.
5. Le imprese di estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 114/1998 e s.m.i. e nella L.R. 6/2010 e s.m.i.

### **ART. 2 – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

1. La procedura di approvazione del regolamento comunale è normata dal vigente Statuto Comunale.
2. Nel caso di modifiche parziali alle norme del regolamento comunale si procede alla redazione di testi coordinati.
3. Le modifiche derivanti da nuove disposizioni di legge saranno apportate al regolamento comunale a cura dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), che di volta in volta citerà la fonte legislativa che ha determinato la modifica, l'abrogazione o l'aggiunta di norme.

### **ART. 3 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA**

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunale hanno l'obbligo entro dodici mesi di porsi in regola con tutti i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di estetista, così come stabiliti dai successivi articoli. Tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi per cause non imputabili all'interessato.
2. Decorso tale termine, in caso di accertata violazione dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni stabilite dal presente regolamento, a prescindere dalla data dell'attivazione dell'esercizio.

## **TITOLO 2 – NORME DI PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELL'UFFICIO COMPETENTE PREPOSTO AI RELATIVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **ART. 4 – PRESENTAZIONE DI ISTANZE INERENTI L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E FASE ISTRUTTORIA**

1. L'avvio, la sospensione, la cessazione, il subingresso, il trasferimento di sede, ecc. dell'attività di estetista è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i.
2. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica unica regionale.
3. La presentazione telematica della SCIA deve avvenire esclusivamente tramite il sito internet "www.impresainungiorno.gov.it" secondo le modalità in esso definite, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. Alla SCIA deve essere allegata, sempre mediante la presentazione telematica di cui al comma precedente, la documentazione prevista dalla modulistica unica regionale; ulteriore documentazione da dover allegare sarà indicata in apposite circolari emesse ed aggiornate a cura del SUAP comunale.
5. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della sua presentazione al SUAP, intesa come il momento della ricezione della stessa da parte del SUAP.
6. Il SUAP, in caso di accertata carenza dei requisiti, dei presupposti e degli allegati obbligatori della SCIA, ovvero di presentazione della SCIA in modalità difforme dal comma 3 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine di trenta giorni.

#### **ART. 5 –SOSPENSIONE, CESSAZIONE E SUBINGRESSO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA**

1. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di estetista, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.
2. L'attività di estetista può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al SUAP solo per comprovati gravi motivazioni.
3. In caso di subingresso il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salva la possibile concessione di deroghe, previo parere dell'ASL per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.

#### **ART. 6 – ATTIVITA' A FINI DIDATTICI O DI DIMOSTRAZIONE**

1. È ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di estetista a fini didattici o di dimostrazione.
2. Le attività esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al SUAP del comune nel quale si svolgono, con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche in possesso della qualifica professionale.
3. Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
4. Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio della attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di estetista. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al SUAP competente.

#### **ART. 7 – ESIBIZIONE DELLA SCIA**

1. La SCIA presentata al SUAP deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.
2. Coloro che esercitano al di fuori dei locali adibiti all'attività di estetista devono recare con sé copia della SCIA così da poterla esibire agli organi di vigilanza.

### **TITOLO 3 – SPECIFICAZIONE DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA DEI LOCALI E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

#### **ART. 8 – TITOLO PROFESSIONALE**

1. L'esercizio dell'attività di estetista, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L. 1/1990 e s.m.i.
2. Il possesso del titolo di estetista consente l'esercizio dell'attività unisex.

#### **ART. 9 – RESPONSABILE TECNICO**

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.
2. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
3. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
4. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 3.
5. Il SUAP, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

#### **ART. 10 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e dotati di specifica destinazione d'uso.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di estetista in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico

- oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
  5. L'attività di estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
  6. le attività di tatuaggio e di piercing possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista, purchè svolte in locali dedicati e separati dagli quelli adibiti ad altre attività di estetista.
  7. Per l'esercizio dell'attività di estetista, oltre a quanto indicato nel comma 1, ulteriori requisiti obbligatori sono deducibili dal Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia 13.03.2003 n. 4259 e s.m.i. e dal Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia 27.04.2004 n. 6932 e s.m.i.

#### **ART. 11 – REQUISITI IGIENICO–SANITARI E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia, nonché dei seguenti requisiti:
2. chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature;
3. gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza;
4. gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo;
5. prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della L. 713/1986 e s.m.i. e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
6. il personale deve:
7. essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad esempio allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
8. assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
9. la biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta;
10. per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori;
11. presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso;
12. le apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate nell'attività di estetista sono quelle ricomprese nell'elenco di cui alla L. 1/1990 e s.m.i., le quali devono essere omologate a norma di legge.

13. Per l'esercizio dell'attività di estetista, oltre a quanto indicato nel comma 1, ulteriori requisiti obbligatori sono deducibili dal Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia 13.03.2003 n. 4259 e s.m.i. e dal Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia 27.04.2004 n. 6932 e s.m.i.
14. L'attività di estetista può anche essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatore, fatto salvo che siano rispettati i requisiti richiesti per entrambe le attività.

## **TITOLO 4 – REQUISITI URBANISTICI ED EDILIZI DEI LOCALI NEI QUALI VIENE ESERCITATA L'ATTIVITÀ**

### **ART. 12 – REQUISITI URBANISTICI**

1. L'attività di estetista deve essere esercitata conformemente al vigente Piano di Governo del Territorio, i cui strumenti (Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Documento di Piano) indicano quali le destinazioni d'uso principali e quelle non ammissibili per ciascuna unità territoriale del comune.
2. L'attività di estetista deve essere conforme alla disciplina delle destinazioni d'uso ed alla disciplina urbanistica commerciale di cui al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente.

### **ART. 13 – REQUISITI EDILIZI**

1. I locali in cui si svolge l'attività di estetista devono risultare conformi alla disciplina del vigente Regolamento Edilizio, nonché del Regolamento Locale di Igiene vigente per il comune.

## **TITOLO 5 – ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, LA PUBBLICITÀ DEGLI STESSI ED IL CALENDARIO DEI GIORNI DI APERTURA**

### **ART. 14 – ORARI DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

1. L'esercizio dell'attività di estetista non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.
2. L'orario dell'esercizio dell'attività di estetista può essere continuativo o comprendere degli intervalli di chiusura intermedi.
3. L'orario dell'esercizio dell'attività di estetista deve essere comunicato al SUAP e reso noto alla clientela mediante cartelli e/o altro ben visibili, posti sia all'interno che all'esterno dei locali.

## **TITOLO 6 – OBBLIGO E MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI PREZZI E DELLE TARIFFE PROFESSIONALI PRATICATI AL PUBBLICO**

#### **ART. 15 – TARIFFE PROFESSIONALI E PREZZI DEI PRODOTTI**

1. Le tariffe delle prestazioni dell'attività di estetista devono essere rese note alla clientela mediante cartelli e/o altro ben visibili, posti all'interno dei locali, possibilmente in prossimità della cassa.
2. I prezzi dei prodotti affini all'attività di estetista messi in vendita, devono essere resi noti alla clientela mediante cartelli e/o altro ben visibili, posti vicino al relativo prodotto.

### **TITOLO 7 – MODALITÀ E PROCEDURE DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI STABILITE DALLA NORMATIVA VIGENTE**

#### **ART. 16 – REGIME SANZIONATORIO**

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di estetista in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla L. 1/1990 e s.m.i., dalla L.R. 48/1989 e s.m.i. e dal presente regolamento comunale, sono irrogate dal SUAP le sanzioni amministrative di cui all'art. 12 della L. 1/1990 e s.m.i., quindi per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla L. 689/81 e s.m.i.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla L. 713/1986 e s.m.i.

#### **ART. 17 – SOSPENSIONE**

1. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. in ordine ai provvedimenti da adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il SUAP può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.

#### **ART. 18 – DIVIETO DI PROSECUZIONE DI ATTIVITA'**

1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale, il SUAP può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8bis dell L. 689/81 e s.m.i.

#### **ART. 19 – ATTIVITA' DI VIGILANZA**

1. Per quanto di competenza del comune, la vigilanza sullo svolgimento dell'attività di estetista è affidata al SUAP e alla Polizia Locale.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ASL competente per territorio.

- 
- 
3. Gli addetti all'attività di vigilanza sono da intendersi autorizzati ad accedere nei locali in cui si svolge l'attività di estetista al fine di poter esperire i compiti di loro competenza.